

Avvocatura Generale dello Stato

Parere n. 037231 del 17 aprile 2002

CS 1339/00 Avv, Tutino -Legge 10.3.2000 n. 62. Norme per la parità scolastica

Con la nota in riferimento codesta Avvocatura, rilevate le perplessità insorte, secondo quanto evidenziato dal Dipartimento della pubblica istruzione presso il competente Assessorato della Regione siciliana, in sede d'applicazione dell'art. 1, comma 4 lettera h) e comma 5, della legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme sulla parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione, ha chiesto alla Scrivente di pronunciarsi sulla soluzione interpretativa proposta, in considerazione della rilevanza generale del problema ed al fine di scongiurare l'evenienza che i diversi uffici scolastici periferici competenti in materia di parità scolastica adottino modalità applicative non univoche, se non addirittura confliggenti.

Ritiene in particolare codesta Avvocatura, condividendo sostanzialmente l'avviso espresso in proposito dal suddetto Dipartimento regionale, che le citate disposizione della legge n. 62 del 2000 debbano essere interpretate nel senso di precludere il riconoscimento della parità alle numerose istituzioni scolastiche private che, per il reclutamento del personale docente, ricorrono in modo generalizzato, e dunque oltre il limite di un quarto delle prestazioni complessive prefigurato dal comma 5 dell'art 1 e ribadito nella circolare ministeriale n. 163 del 15 giugno 2000, a contratti di prestazione d'opera intellettuale stipulati in conformità al contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale docente con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa delle scuole ed istituti d'istruzione associati alla F.I.L.I.N.S. (Federazione italiana Licei linguistici e Istituti scolastici non statali), contratto in vigore dal 1 settembre 2000 al 31 agosto 2004.

Quest'ultima Federazione, con nota in data 10 ottobre 2001 diretta anche all'Avvocatura ed al Ministero in indirizzo, ha contestato la linea interpretativa seguita da codesta Avvocatura muovendo essenzialmente dalla considerazione che la legge n. 62 del 2000 non prescriverebbe che il rapporto di lavoro con il personale docente debba essere di natura subordinata, limitandosi a disporre "l'applicazione del CCNL di settore almeno per il 75% delle ore lavorative, senza nulla aggiungere" e precisando che il contratto collettivo *de qua* "è l'unico per la categoria ed ha lo scopo di regolamentare a livello

nazionale il rapporto di lavoro di tipo parasubordinato, rispondendo esattamente alle prescrizioni della legge sulla parità”.

Il Dipartimento per i Servizi del territorio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con nota in data 12 febbraio 2002, ha rappresentato che, nel merito della questione interpretativa in argomento, è stato acquisito anche l'avviso delle OO. SS. CGIL, CISL, UIL e SNALS, le quali hanno radicalmente contestato le posizioni espresse dalla F.I.L.I.N.S. e sostenuto che il CCNL da questa stipulato, come “parte datoriale”, con le OO.SS. CISAL Scuola, A.N.A.C.C.L. e U.G.L. realizzerebbe una forma di “sottotutela”, prevedendo, “in spregio dell'art. 36 della Costituzione, condizioni economiche e normative decisamente e largamente inferiori a quanto previsto dai CC.CC.NN.L. firmati dalle associazioni padronali e dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative”. Il suddetto Dipartimento ha precisato, altresì, di aver acquisito l'avviso del rappresentante del Ministero del lavoro e che, all'esito di un apposito “tavolo di confronto”, cui hanno partecipato quest'ultimo rappresentante e le OO.SS., si è registrata una concordanza d'opinioni circa la possibile interpretazione delle norme che qui vengono in considerazione nel senso che “il 75%... delle prestazioni di lavoro andrebbero ricondotte al rapporto di lavoro subordinato per due ordini di ragioni: il primo in quanto dal combinato disposto dei due citati commi, il comma 5 sembrerebbe costituire la *species* rispetto al *genus* previsto dal comma 4 lett. h); il secondo si ricaverebbe dall'esplicito riferimento al rispetto dei contratti collettivi nazionali di settore nella stipulazione dei contratti individuali di lavoro”.

Così delineati i termini della questione, la Scrivente ritiene corretta la soluzione interpretativa suggerita da codesta Avvocatura e sostanzialmente condivisa dalle Amministrazioni interessate.

Appare invero assorbente e decisiva, nel senso di escludere la possibilità che la condizione - prescritta dall'art. 1, comma 4, lett. h) ai fini del riconoscimento della “parità” alle scuole non statali - della stipulazione di “contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore” possa ritenersi realizzata in presenza (non già di contratti di lavoro subordinato conformi ai contratti collettivi nazionali che disciplinano il rapporto di lavoro dei docenti presso le scuole statali, bensì) di contratti di lavoro autonomo conformi al CCNL stipulato dalla F.I.L.I.N.S., la considerazione che il successivo quinto comma limita tassativamente ad “un quarto delle prestazioni complessive” la possibilità per scuole paritarie di ricorrere (oltre che a prestazioni volontarie di personale docente) **“anche a contratti di prestazione d'opera di personale fornito dei necessari requisiti”**

Giova peraltro soggiungere che la conclusione cui univocamente induce il tenore letterale delle disposizioni in esame trova piena conferma, come ha osservato codesta Avvocatura, nella loro *ratio*, che è manifestamente nel quadro dell'omogeneo “sistema nazionale d'istruzione” che le istituzioni paritarie

vanno ora a comporre con le scuole pubbliche, secondo l'esplicita previsione del comma 1 del medesimo art. 1 L. n. 62/2000 - quella del riconoscimento della parità alle sole istituzioni scolastiche che si avvalgano di insegnanti (e dirigenti) cui siano attribuite le medesime condizioni di stabilità del rapporto di lavoro (con gli oneri e le garanzie che ne conseguono, a tutela dell'interesse dei discenti, della corretta organizzazione scolastica e della libertà d'insegnamento) proprie dei docenti delle scuole statali, condizioni che, all'evidenza, non possono ritenersi sussistenti in presenza di contratti d'opera (se non altro per la loro durata "generalmente" annuale, secondo la previsione dell'art. 18 del contratto collettivo nazionale F.I.L.I.N.S.) stipulati ai sensi degli artt. 2222 e 2230 del codice civile.

E' appena il caso di chiarire, infine, che la soluzione interpretativa qui condivisa non esclude, ovviamente, che il contratto collettivo nazionale stipulato dalla F.I.L.I.N.S. possa trovare applicazione con riguardo ai rapporti di lavoro autonomo che le scuole paritarie sono legittimate a costituire, secondo la più volte citata disposizione dell'art. 1, comma 5, della legge n. 62 del 2000, nel limite di un quarto delle prestazioni complessive di docenza.

Si restituisce la documentazione trasmessa.

L'Avvocato Estensore
Ruggero Di Martino

Il Vice Avvocato Generale
Giuseppe Stipo